

ALLEGATO "A" AL REP. N. 40451/17616.

STATUTO DELLA SOCIETA' "SOLIDEA, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEL SOCIALE"

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.

ARTICOLO 1 - E' costituita una società di mutuo soccorso, ai sensi della Legge n. 1886 n. 3818, denominata:

"SOLIDEA, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEL SOCIALE"

ARTICOLO 2 - La Società ha sede legale in Torino, in Via Virle n. 21.

La C.32 Td [(6 34(t1(o)3(iT)1(o120(di)8(i)-27t)-2(i)n2 Td 4-2(a)4-11(o)4-12(a)1) r2(C.32 a)4(278)41)/

disposizioni di legge;

c)svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei

propri soci a favore dei familiari a proprio2()-14140.g9 aocia tociprs0.g9 (i)-2(,0.g)-1(9-1onprop4(a)-

internazionale;

Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni ovunque residenti.

diritto ad alcun rimborso di quanto versato alla Società.

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della società, né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società.

Il sottoscritto A

A

Il sottoscritto Z A

Il sottoscritto Z A

gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce.

degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, e la data della

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote d'ammissione.

A  - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, non amministratore, o sindaco o dipendente della società, avente diritto

di ociA-8(O)-12LO C8(LO2(o N8(LS0543)-12G2(o LO)8()-1111 12 D(22))-12)8(LM 34(he)4(M 3))-12

proprie attribuzioni ad uno dei consiglieri oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario.

terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

A

1. 1. 1. 1.

A 1. - La Società nomina il Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, solo ove si verifichino i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

A

A A 1. 1. 1. 1.

A 1. - Le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione dell'eventuale rimborso di

personale, se e per quanto fosse necessario, per le spese di gestione delle cariche sociali.

oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari od aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.

5.

PASSONI - TAMARA POLLO - SERGIO SUT - SOLANO SEBASTIANO - MARIO
SICIGNANO NOTAIO